

## **"Omissis"**

### **CONSIDERATO IN FATTO**

Con ricorso L. n. 749 del 1942, ex art. 28 l'avv. L.B. chiedeva al Tribunale di Bari la liquidazione in proprio favore del compenso di L. 12.736.730 per attività professionale che lo stesso asseriva aver svolto per P.N. in due giudizi, per i quali aveva ricevuto solo un acconto di L. 1.000.000.

Costituitosi in giudizio il P. contestava l'avversa pretesa e svolgeva domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno per non essere stato adeguatamente difeso per errate scelte tecniche che avevano causato la sua soccombenza in due giudizi protrattisi per oltre otto anni.

Mutato il rito in quello ordinario, la causa veniva decisa dal Tribunale adito con sentenza in data 16 marzo 2001 che rigettava la domanda riconvenzionale del P. e, in parziale accoglimento di quella del L.B., condannava il P. stesso al pagamento della somma di L. 9.372.730 oltre svalutazione ed interessi e con spese compensate per un terzo.

Avverso la sentenza del Tribunale di prima istanza interponeva appello il P. chiedendo la riforma dell'impugnata decisione.

Resisteva all'avverso gravame il L.B. chiedendo il rigetto della proposta impugnazione e formulando appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento dell'ulteriore compenso di Euro 406,97 oltre accessori, nonché la riforma dell'impugnata sentenza quanto al punto relativo alla parziale compensazione delle spese ritenuta ingiustificata.

Con sentenza n. 536/2008 l'adita Corte di Appello di Bari accoglieva, per quanto di ragione, il proposto appello principale e, per l'effetto, disponeva la compensazione del credito professionale, come liquidato dal primo giudice, con il credito per danni da responsabilità professionale richiesto dall'appellante e liquidato nella somma corrispondente, con integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio. Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre P.N. con atto fondato su quattro ordini di motivi.

Resiste con controricorso il L.B..

Ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il P..

### **RITENUTO IN DIRITTO**

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4". Il motivo è assistito dalla formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., del seguente testuale quesito di diritto: "dica la Suprema Corte di Cassazione se la Corte territoriale, accertato l'inadempimento contrattuale dell'appellato nell'espletamento del mandato conferito e la totale inutilità dell'attività professionale dal medesimo svolta, era tenuta ex art. 112 c.p.c. a considerare, valutare e pronunciare sulla specifica domanda avanzata dall'interessato di restituzione di compensi, corrisposti al professionista con riferimento all'attività inutile, separatamente e indipendentemente da quella relativa al danno".

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché del vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia

sotto il profilo del concorso dell'appellante P.N. nella causazione del danno in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Il motivo è assistito dalla formulazione di quesiti di diritto relativi, in sintesi, all'aspetto se sia legittimo il ricorso a valutazione equitativa del danno e se, dopo accertamento inutilità opera professionale prestata, si potevano comunque liquidare compensi per la stessa.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si denuncia l'omessa motivazione sui un fatto decisivo per la controversia consistente nella carenza di prova relativamente alla circostanza che il professionista avv. L.B. non sarebbe stato informato sul nominativo dell'effettivo acquirente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

4.- Gli esposti primi tre motivi del ricorso in esame possono essere trattati congiuntamente attesa la loro contiguità e continuità logica ed argomentativa. Le doglianze di cui agli esposti motivi sono fondate e comportano l'accoglimento del ricorso.

L'odierno ricorrente risulta aver svolto l'accennata domanda di restituzione dei compensi corrisposti al professionista con riferimento all'attività professionale inutilmente prestata; domanda svolta separatamente ed indipendentemente dall'altra domanda relativa al risarcimento del danno ed in ordine alla quale lamenta il difetto di pronuncia della Corte territoriale.

Nelle conclusioni dell'atto di appello e, successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni effettivamente fu svolta la suddetta domanda di restituzione su cui non vi è stata pronuncia.

La mancata pronuncia in ordine alla stessa comporta l'accoglimento del primo anzidetto motivo.

In ordine al secondo motivo del ricorso deve ritenersi che lo stesso è fondato in relazione al profilo della prospettata non liquidabilità del compenso a seguito dell'accertamento dell'inutilità dell'opera professionale svolta.

Quanto alla censura di cui all'esposto terzo motivo la stessa appare fondata.

Nella decisione impugnata si fa riferimento alla mancanza di "alcuna prova in atti che vi sia stata o sia stata comunicata nel corso del giudizio, anche al difensore, la elezione della persona, nel caso la moglie del P., da nominare quale effettivo acquirente del bene promesso in vendita dal fratello dell'appellante, per cui nessuna responsabilità relativa può essere ascritta all'avv. L. B. sul punto".

Il passaggio, non poco significativo, della decisione impugnata risulta decisivo nel contesto delle complesse vicissitudini della vicenda processuale e del rapporto professionale intercorso fra le parti. E, quindi, conseguentemente in relazione al giudizio circa la sussistenza o meno della responsabilità del professionista.

Orbene l'assunto motivo della grava sentenza risulta smentito per effetto dell'omessa valutazione della circostanza che vi sarebbe stata una comunicazione informativa un ordine alla nomina dell'effettivo acquirente del bene di cui in epigrafe.

Tale decisivo fatto (che doveva essere preso in considerazione) risulta da una serie di elementi, puntualmente indicati in ricorso, quali l'esito della prova testimoniale, la dichiarazione del notaio Cesaroni, la copia di atto giudiziario in

causa ex art. 2932 c.c. con mandato sottoscritto anche dalla coniuge del ricorrente S. L..

Tutti gli indicati elementi, che attesterebbero la conoscenza da parte dell'avv. L.B. di colei che avrebbe dovuto essere l'effettiva acquirente dell'immobile suddetto (fatto decisivo al fine della valutazione e della decisione della controversia) non risultano essere stati considerati nella parte motiva della sentenza d'appello innanzi a questa Corte così gravata.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di "violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per aver la Corte omesso di dare il dovuto rilievo ed applicare, ai fini del regolamento delle spese, il principio della causalità che la "particolare vicenda processuale" oggettivamente manifestamente imponeva". Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi del ricorso.

6.- In considerazione di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va accolto in relazione ai primi tre motivi dello stesso.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Bari, affinché la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.

#### **P.Q.M.**

LA CORTE accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015